

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GENTE DI SCENA" APS

ART. 1 – Denominazione e sede

In conformità articoli 9,17,18,21 e 33 della Costituzione italiana e ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale "Gente di scena" APS, di seguito "associazione". La sede legale dell'associazione è situata in Sumirago (VA) ed il trasferimento della stessa, deliberato dall'organo di amministrazione, non comporta modifica statutaria se all'interno dello stesso comune, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Essa opera in tutto il mondo, oltre che all'interno della comunità pastorale di appartenenza.

La denominazione "Associazione di Promozione Sociale", o l'acronimo APS, potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione agli appositi registri previsti dal D.Lgs 117/2017

ART. 2 – Finalità

L'associazione di ispirazione cristiana, con durata illimitata, senza fini di lucro, apartitica e con struttura democratica, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, delle loro famiglie e di terzi (singoli e comunità)

Essa è nata spontaneamente nel tempo, dall'incontro di persone amanti del canto e della musica, alimentate dallo spirito di gruppo, di amicizia e di solidarietà.

Lo scopo principale che si prefigge è quello di utilizzare la passione e lo spirito dei soci come strumenti di promozione della musica in genere, oltre che come strumenti a supporto di iniziative di solidarietà e beneficenza, direttamente proposte e gestite, o che intende sostenere. In particolare, tramite la musica cristiana moderna, vuole divulgare il messaggio in essa contenuto, rivolgendosi alle giovani generazioni.

L'associazione si propone anche di utilizzare i mezzi di comunicazione e condivisione sociale attuali (media, social) o che dovessero nascere nel tempo, per le proprie finalità solidaristiche e di promozione della cultura musicale.

Guide spirituali sono i sacerdoti o i religiosi della comunità nella quale appartiene.

ART. 3 – Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere sia in favore dei propri associati, famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati in riferimento all'art. 5 comma 1 del D.Lg. 117/2017 sono:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 117/2017)
- b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lett.u) del D.Lgs. n. 117/2017)
- c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lett.v) del D.Lgs. n. 117/2017)

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) Valorizzare le forme espressive, artistiche e di comunicazione proprie della musica, del teatro, del cinema, proponendo eventi musicali come musical, recital, concerti o spettacoli.
- b) Promozione del canto corale e della cultura musicale in genere, ed in particolare della musica cristiana contemporanea come forma di preghiera, proponendosi anche attivamente e al sostegno dell'animazione liturgica.

- c) Proporre, organizzare e gestire direttamente iniziative di solidarietà e beneficenza o sostenere iniziative proposte da altri.
- d) Stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà delle persone utilizzando i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei o con iniziative utili allo scopo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma stabile e organizzata, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4 – Ammissione, diritti e doveri dei soci

- a) L'associazione garantisce uguaglianza dei diritti e pari opportunità di tutti gli associati e ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche o discriminazioni di qualsiasi natura.
- b) Il numero dei soci è illimitato nel rispetto del limite minimo previsto dal codice del terzo settore.
- c) L'adesione come SOCIO sarà tale con richiesta indirizzata al consiglio direttivo che risponderà entro 60 giorni, ed è riservata a tutte le persone fisiche, senza distinzione, che condividono le finalità dell'associazione, lo spirito, gli ideali e le sue regole.
In caso di rigetto della domanda, entro 60 giorni dal ricevimento motivato, l'interessato potrà fare appello all'assemblea ordinaria, tramite raccomandata al consiglio direttivo. Il contraddittorio verrà fatto alla prima riunione utile.
- d) In caso di domanda di ammissione a socio di persone minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata da chi esercita la responsabilità genitoriale, che rappresenterà il minore nei confronti dell'associazione.
- e) I soci minorenni non hanno diritto di elettorato passivo.
- f) Lo stato di SOCIO non è temporaneo e non è trasmissibile ad altri.
- g) I soci svolgeranno la propria attività/incarico nell'associazione partecipando alle attività e promuovendone le finalità, in modo volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione della disponibilità personale.
- h) I soci sono tenuti al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio. La quota è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
- i) I soci possono accedere ai libri sociali con richiesta scritta indirizzata al consiglio.

ART. 5 – Recesso ed esclusione del socio

- a) Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al consiglio, e sarà effettiva solo dopo la ricezione da parte dell'organo.
- b) Il socio che contravviene persistentemente ai doveri stabiliti nello statuto può essere escluso dall'associazione, dopo un richiamo scritto da parte del consiglio ed un contraddittorio davanti all'assemblea, se richiesto dal socio, entro 60 giorni dalla ricezione del richiamo.
- c) La qualità di socio viene persa in caso di decesso.
- d) In caso di recesso, permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione, ma nulla sarà dovuto dalla stessa.

ART. 6 – Organi sociali e durata

- a) Assemblea di tutti i soci
 - b) Il consiglio direttivo
 - c) Il presidente
 - d) L'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge
 - e) Il revisore legale, nei casi previsti dalla legge
- Gli organi sociali, ad esclusione dell'assemblea dei soci senza scadenza, hanno durata triennale, ed i loro componenti possono essere riconfermati. Sono esclusi dall'eleggibilità alle cariche sociali coloro che abbiano subito condanne passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

ART. 7 – Assemblea

- a) L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci che, alla data di avviso della convocazione, risultino iscritti nel libro soci e può essere in forma Ordinaria e Straordinaria.
- b) L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente in carica o in sua assenza per gravi motivi dal Vicepresidente che la convoca anche in via informatica: almeno una volta all'anno entro i primi quattro mesi dell'anno successivo; ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo e in via straordinaria quando n'è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Il Consiglio Direttivo, per convocare l'assemblea, si riunisce in seduta anche in via telematica, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione.
- c) L'Assemblea è convocata mediante avviso inviato anche in via telematica a tutti i soci, almeno 7 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e seconda convocazione e le eventuali modalità/indicazioni per il collegamento telematico; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.
- d) L'assemblea, ordinaria o straordinaria, in seconda convocazione deve avvenire almeno 1 giorno dopo la prima convocazione.
- e) Qualora venga così deciso dal Consiglio Direttivo o anche a causa di gravi impedimenti sociali e sanitari, alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, i soci che lo desiderino possono partecipare in via telematica purché risultino identificabili con certezza.
- f) Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate in conformità al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti, e sono assunte nel libro verbali assemblee dell'associazione

ART. 8 – Compiti dell'assemblea

In assemblea ordinaria:

- a) approvare l'eventuale programma annuale proposto dal consiglio
- b) approvare il bilancio d'esercizio annuale entro il primo quadrimestre dell'anno successivo
- c) confermare l'esclusione dei soci per gravi mancanze quando richiesto (art. 5 punto b)
- d) eleggere o revocare il consiglio direttivo.
- e) eleggere o revocare, se previsti, l'organo di controllo e il revisore legale
- f) approva l'eventuale regolamento interno attuativo dello statuto proposto dal consiglio
- g) deliberare su quant'altro sottoposto al suo esame demandato per legge

In assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

ART. 9 – Validità assemblea ordinaria

- a) Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
- b) L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega (massimo 3 deleghe per socio o 5 in caso di raggiungimento di 500 associati)
- c) Le delibere dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza per voto singolo dei presenti, escludendo gli astenuti. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.
- d) Le votazioni in assemblea avvengono per alzata di mano. In caso di necessità può essere utilizzato il voto segreto o elettronico, con strumenti che garantiscano l'integrità, l'autenticità e la segretezza.

ART. 10 – Compiti del Consiglio Direttivo

- a) È formato da un minimo di 5 persone ad un massimo di 15
- b) Elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
- c) Provvede al funzionamento tecnico, amministrativo e organizzativo dell'associazione nella gestione ordinaria e straordinaria.
- d) Propone un programma annuale da sottoporre all'assemblea
- e) Determina la quota sociale annuale
- f) Approva o respinge l'ingresso dei nuovi soci, la loro esclusione o propone provvedimenti da sottoporre all'assemblea.

ART. 11 – Modalità e validità dell'assemblea del Consiglio Direttivo

- a) Il consiglio si riunisce almeno due volte l'anno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti, e la riunione è valida con presenza in maggioranza.
- b) È convocata dal presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso inviato anche in via telematica, normalmente 7 giorni prima, e contenente l'ordine del giorno, l'ora, la data, il luogo e eventuali modalità di collegamento alla riunione
- c) Può essere in presenza e/o tramite videoconferenza o altro mezzo che renda certa l'identità del socio da parte del presidente
- d) Le votazioni in consiglio avvengono a maggioranza e per alzata di mano, ed in caso di parità il voto del presidente vale doppio. In caso di necessità può essere utilizzato il voto segreto o elettronico, con strumenti che garantiscano l'integrità, l'autenticità e la segretezza.
- e) Le riunioni del consiglio sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
- f) Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.

ART. 12 – Sostituzione cariche e decadenza del consiglio

- a) Un componente dimissionario sarà sostituito con una nuova votazione in assemblea, da effettuarsi entro 30 giorni. La durata in carica coinciderà con il tempo di durata rimasto del consiglio.
- b) Il consiglio decade per le dimissioni in contemporanea della metà più uno dei membri. Il presidente, il vicepresidente o il membro più anziano, in mancanza delle figure precedenti, dovrà convocare l'assemblea per una nuova elezione da effettuarsi entro 45 giorni mantenendo temporaneamente l'ordinaria amministrazione.
- c) Il consiglio decade su volontà dell'assemblea o se disapprovato il bilancio d'esercizio annuale.

ART. 13 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede le assemblee, convoca l'assemblea dei soci ed il consiglio direttivo, e può gestire il patrimonio in nome e per conto dell'associazione nelle modalità ordinarie. Può aprire o chiudere conti bancari/postali e ricevere donazioni. In caso di urgenza può assumere provvedimenti da rettificare alla prima riunione utile del consiglio. Può essere sostituito dal Vicepresidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni

ART. 14 – Segretario

Il segretario redige e sottoscrive i verbali delle riunioni, aggiorna la documentazione ufficiale, tiene l'elenco di tutti i soci, ed invia le comunicazioni agli stessi. Può gestire pagamenti ed emettere ricevute su mandato del consiglio o del presidente.

ART. 15 – Organo di controllo e revisore legale quando previsti

L'organo di controllo, anche monocratico, e il revisore legale, sono istituiti se previsto per legge e secondo i requisiti richiesti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, oltre all'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile dell'associazione.

Le riunioni dell'organo sono regolarmente costituite quando sono presenti le maggioranze dei suoi componenti e le delibere vengono prese a maggioranza.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione dei conti è attribuita all'organo di controllo, che quindi deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti agli appositi registri.

Art. 16 – Gratuità degli incarichi e soci lavoratori

L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti. L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato dei soci in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017. Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti

previsti all'art. 17 d.lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. 117/2017.

Laddove sia necessario, ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro nei limiti stabiliti dall'art. 36 del decreto legislativo n 117 del 3 luglio 2017.

In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque per cento del numero dei soci.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

I componenti degli organi e gli incaricati delle varie attività prestano la loro opera gratuitamente, fatta eccezione per l'organo di controllo ed il revisore legale se istituiti.

L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Eventuali compensi per incarichi e/o rimborsi spese dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

ART. 17 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, conservati presso la sede legale:

- a) Libro degli associati
- b) Libro delle adunanze e delibere dell'assemblea
- c) Libro delle adunanze e delibere del consiglio direttivo
- d) Libro dei volontari in servizio volontariamente ed in modo non occasionale presso l'ente
- e) Libro delle adunanze e delibere degli organi di controllo, quando istituiti

ART. 18 – Costituzione delle Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 (DLgs 117/2017)
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 (DLgs 117/2017)
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 (DLgs 117/2017)
- k) rimborsi spese da attività sostenute dall'associazione per l'attività di interesse generale, se adeguatamente documentate
- l) altre entrate espressamente previste dalla legge;

ART. 19 – Rendiconto economico-finanziario

- a) Il bilancio d'esercizio economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre
- b) Il bilancio d'esercizio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

ART. 20 – Avanzi di gestione e divieto distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito a favore delle attività istituzionali previste.

ART. 21 – Modifiche statutarie

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi, o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea Straordinaria. Le variazioni allo Statuto sono approvate dalla maggioranza dei soci presenti purché questi rappresentino almeno 3/4 del corpo sociale.

ART. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- a) Lo scioglimento dell'Associazione sarà deciso su volontà dall'Assemblea Straordinaria ed è approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
- b) L'associazione potrà essere sciolta dopo una prolungata inattività per almeno 3 anni consecutivi. Solo in questo caso sarà convocata comunque un'assemblea straordinaria la cui invalidità anche in seconda convocazione, dovuta esclusivamente alla mancanza del numero legale senza giustificazioni da parte dei soci assenti, renderà di fatto l'associazione sciolta. L'assemblea straordinaria, se regolarmente costituita, avrà comunque la possibilità di mantenere attiva l'associazione.
- c) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci

ART. 23 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide e si rinvia espressamente alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e succ. mod. ed integr.), nel Codice Civile e nella legislazione vigente, nazionale e regionale.